Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | **Roma — Sabato 23 Agosto** | **Numero 197**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **347** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 8 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1894, n. 517, che disciplina il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del Consolidato 5 0[0 in altri nominativi e misti del Consolidato 4 0[0 netto;

Vedute le leggi 20 giugno e 7 luglio 1901, nn. 219 e 296, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio 1901-902;

Veduta la legge 19 giugno 1902, n. 180, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1901-902;

Ritenuto che, durante il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1902, furono dalla Direzione Generale del Debito Pubblico eseguite le operazioni di cambio per n. 113 inscrizioni di rendita consolidata 5 0[0 dell'importo complessivo di L. 26980 in rendita consolidata 4 0[0 netto per l'importo di L. 21584, con egual godimento dal 1° gennaio 1902;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, sovracitata, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio 1901-902;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di cambio di rendite del debito Consolidato 5 0[0 in altre del Consolidato 4 0[0 netto, eseguite dalla Direzione Generale del Debito Pub-

blico nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1902, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1901-902, le seguenti variazioni:

In diminuzione – al capitolo 1. Rendita consolidata 5 0[0, semestre al 1° luglio 1902 in L. 13490 della rendita di. . . L. 26980 —

In aumento – al capitolo 3. Rendita consolidata 4 0[0 netto, semestre al 1° luglio 1902 in L. 10792 della rendita di » 21584 —

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente, lo stanziamento al capitolo 22, articolo 4, del bilancio dell'Entrata per l'esercizio 1901-902 « Imposta sui redditi di ricchezza mobile – Ritenuta sulle rendite di Debito Pubblico, annualità, ecc. », sarà diminuito della somma di L. 2698, corrispondente all'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 0[0 sulla somma di L. 13490 diminuita al capitolo 1 succitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 348 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione del citato articolo 2, comma 4°, e dell'allegato *L* alla legge suddetta;

Vedute le leggi 20 giugno 1901, n. 219, e 7 luglio 1901, n. 296, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro, e dell'Entrata per l'esercizio 1901-902;

Veduta la legge 19 giugno 1902, n. 180, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1901-902;

Ritenuto che, nel corso del semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1902, sono state eseguite dalla Direzione Generale del Debito Pubblico le operazioni relative alla sostituzione, a favore delle Opere pubbliche di beneficenza, di corrispondenti inscrizioni del Consolidato:

a) 5 0[0 per la complessiva rendita di . . . . . . L. 10714 16
con godimento dal 1° gennaio 1902;

b) 3 0[0 per la rendita di . » 3 —
con godimento dal 1° aprile 1902, mediante inscrizioni del Consolidato 4,50 0[0 netto per la complessiva rendita di . L. 9302 50
di cui con godimento dal
1° gennaio 1902 per . L. 6040,74
1° aprile » . . » 3261,76;

Ritenuto che sulla rendita consolidata 5 0[0 di L. 3754,79 sostituita dopo il 1° aprile 1902 venne pagato, con buono a parte, l'importo del trimestre scaduto col 31 marzo in L. 938,70 per pareggiare la decorrenza di godimento con quella della rendita consolidata 4,50 0[0 netto di L. 3,259,16 data in cambio;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, sovracitata, occorre ora di eseguire soltanto le variazioni ai singoli capitoli che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio 1901-902;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di sostituzione della rendita consolidata 4,50 0[0 netto a quella dei Consolidati 5 e 3 0[0 inscritta al nome delle Opere pubbliche di beneficenza eseguite nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1902, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le seguenti variazioni:

In diminuzione – al capitolo 1. Rendita consolidata 5 0[0:

a) semestre di scadenza 1° luglio 1902 in . . . . . L. 3479 68
sulla rendita sostituita dal 1° gennaio 1902;

b) trimestre dal 1° aprile al 30 giugno u. s. in. . L. 938 70
sulla rendita di L. 3754,79 sostituita con godimento dal 1° aprile 1902;

la complessiva somma di . . . . L. 4418 38

In aumento – al capitolo 4. Rendita consolidata 4,50 0[0 netto:

a) trimestre di scadenza 1° aprile e 1° luglio 1902 in. L. 3020 37
sulla rendita di L. 6040,74 inscritta dal 1° gennaio 1902;

b) trimestre di scadenza 1° luglio 1902, in . . L. 815 44
sulla rendita di L. 3261,76 inscritta dal 1° aprile 1902;

la complessiva somma di . . . L. 3835 81

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente,

sarà diminuito lo stanziamento al capitolo 22, articolo 4, dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio 1901-902 « Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Ritenuta sulle rendite di Debito Pubblico, annualità, interessi, ecc. », della somma di L. 883,68, ammontare dell'imposta di ricchezza mobile, in ragione del 20 0[0 sulla somma di L. 4418,38 portata in diminuzione, come sopra, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re**, *in udienza del 4 agosto 1902, sul decreto che autorizza un prelevamento di somma dal fondo di riserva per le « spese impreviste », per il conferimento di premî ai migliori espositori all'Esposizione internazionale di Torino.*

SIRE!

Nella decorsa primavera, con l'Augusto intervento della Maestà Vostra, inauguravasi in Torino la prima Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna, che è riuscita una splendida e geniale festa dell'arte.

Ora il Governo di Vostra Maestà, riconosciuta la convenienza di venire in aiuto della lodevole iniziativa privata, ispiratrice ed organizzatrice di quel novello convegno, che d'ogni parte del mondo chiamò a Torino quanti si affaticano e dedicano le loro cure ad una delle più utili e più educatrici tra le arti, deliberò di elargire la somma di L. 30,000 per conferire premî in denaro ai migliori espositori.

A tale effetto il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di prelevare la somma predetta dal fondo di riserva per le *spese impreviste* ed inscriverla in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario in corso.

In coerenza a tale deliberazione il riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente decreto.

Il Numero **349** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7200, rimane disponibile la somma di L. 992,800;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col numero 139 *bis* e con la denominazione « Concorso dello Stato per i premî da accordarsi ai migliori espositori nella prima Mostra internazionale d'arte decorativa moderna in Torino » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 4 agosto 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelpoto (Benevento).*

SIRE!

Già da qualche tempo l'Amministrazione comunale di Castelpoto ha richiamato, per il suo irregolare funzionamento, la speciale attenzione dell'Autorità, la quale ha ormai perduta la speranza di ricondurre quel Municipio sulla retta via, attesi i legami di parentela, di affinità e d'interessi fra i consiglieri, il Sindaco ed il medico condotto. Di quindici consiglieri assegnati al Comune, nove sono parenti od affini al Sindaco, ed il sanitario comunale è suo nipote.

Data la viziata composizione del Consiglio, non deve recare meraviglia che tutti gli atti dell'Amministrazione siano inspirati a ragioni di partito e di favoritismo, ma essi sono anche improntati alla maggior violenza e prepotenza.

Nel favorire il medico condotto si giunse al punto da deliberare per la seconda volta di esonerarlo dall'obbligo di rimborsare al Comune l'imposta di ricchezza mobile pagata sullo stipendio di lui dal 1897 al 1900, dopo che la prima deliberazione, con R. decreto del 10 marzo ultimo, era stata annullata quale costituente un atto di mera liberalità.

La parentela del medico con vari consiglieri è anche causa di turbamento dell'ordine nelle adunanze consiliari. Nella seduta del 18 maggio scorso il Consiglio era chiamato a deliberare sulla proposta dell'unico consigliere d'opposizione per la limitazione della

cura sanitaria ai soli poveri. Tale proposta non piacque alla maggioranza, che, invece di avvalersi delle vie legali per respingerla, avendo il Sindaco fatto chiudere le porte al pubblico, prese ad inveire e minacciare il consigliere proponente, e questi si dovette allontanare dalla sala, denunciando poi il fatto all'Autorità giudiziaria.

Nel luglio 1901 avvennero a Castelpoto le elezioni parziali amministrative; contro il risultato di esse fu presentato ricorso al Consiglio comunale, che lo respinse; ma la Giunta provinciale amministrativa, con recente decisione in sede d'appello, dovette accoglierlo, e pronunciare l'annullamento delle elezioni stesse, avendo mediante inchiesta accertato che le operazioni elettorali si erano svolte sotto pressioni, minacce ed intimidazioni tali da coartare la libertà dei cittadini.

Le minacce fatte a due salariati comunali ebbero anzi reale ed immediata attuazione, chè essi, il giorno dopo le elezioni, vennero senz'altro licenziati.

Nè cessarono le rappresaglie. Alla Prefettura furono presentati ben trentaquattro reclami contro la matricola della tassa di famiglia, e dalle informazioni assunte risultò che i reclamanti militano nel campo contrario all'Amministrazione, e mentre a parecchi di essi fu aumentata la tassa, ai contribuenti amici fu mantenuta invariata o ridotta. Per conseguenza tutti i reclami vennero accolti.

Le elezioni parziali si dovrebbero ora ripetere dopo il pronunciato annullamento di quelle eseguite nel 1901; ma esse certamente non verrebbero a mutare una situazione divenuta ormai intollerabile, oltre di che potrebbero turbare l'ordine pubblico, dovendosi temere che alle violenze degli uni si opponessero le violenze degli altri.

Necessita invece più che mai un provvedimento esemplare, che instauri in quel Comune la rigorosa osservanza della legge e dia modo di accertare la responsabilità degli amministratori.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che scioglie il Consiglio comunale di Castelpoto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelpoto, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni Battista Bonadonna è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con RR. decreti del 28 luglio 1902:

Prencipe cav. Gaetano, direttore di 2ª classe, promosso alla 1ª (L. 6000), a decorrere dal 1° ottobre 1902.

Stellato Oreste, id. 5ª id., id. alla 4ª (L. 4000), a decorrere dal 1° agosto 1902.

Lacerra dott. Francesco, segretario di 2ª classe, nominato, per merito di esame, vice-direttore (L. 3000). id. id.

Della Vecchia Raffaele, computista di 2ª classe, promosso alla 1ª (L. 2000), id. id.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con RR. decreti del 28 luglio 1902:

I seguenti allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, in licenza illimitata, sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Falcetti Pietro — Biolchini Francesco — Barattini Rio — Balla Alberto — Cappellani Salvatore — Terra-Abrami Giuseppe — Alessandrello Giovanni — Cossali Luigi — Gazza Alessandro — Cabibbo Osvaldo — La Cava Francesco — Stangarone Filippo — Caponetto Gaetano — Corradi Numa — Annetta Giuseppe — Viviani Giulio — Magnini Geremia — Mercurio Roberto — Pesante Vincenzo — Sica Gaetano — Lolli Guido — Campeggiani Massimo — Piadeni Michele — Calvi Attilio — Calabrese Donato — Vecchi Giovanni — Dotti Giov. Antonio — Zoppa Carlo — Ravelli Alessandro — Sbrozzi Emilio — Ferrero Arturo — Avogadro Paolo — Barbera Francesco — Marongiu Efisio — Verroni Nicola — Speroni Ferdinando — Melli Gaetano — Drago Carmine — Campoli Pio — Marrone Rocco — Quario Valerio — Properzi Francesco — Gianni Lodovico — Lombardo Antonino — Merli Guido — Scaglione Giovanni — Bartella Agostino — De Petris Lorenzo — Druggmann Alfredo — Piccinini Giovanni — De Cigna Vittorio — Falchetto Luigi — Mazzuoli Galileo — Muto Anselmo — Annunziata Nicola — Fontanelli Flaminio — Diani Fortunato — Potenza Raffaele — Bovacqua Alfredo — Freccerì Giuseppe — Andrich Pietro — Matera Giuseppe — Galigani Alberto — Amerio Italo — Petrocelli Giovanni — Simi Guido — Apicella Serafino — Sbarra Elia — Comparato Giuseppe — Fuduli Giuseppe — De Vicariis Antonino — Donzella Domenico — Truschelli Guglielmo — Francioni Raffaele — Ciccone Sebastiano — Rotella Paolo — Faricelli Guilfredo — Rossi Francesco — Benedini Luigi — Coronisio Alessandro — Galli Gallo — Martino Torquato — Castagna Oreste — Calligaris Giuseppe — Ferraris Carlo — Borghese Anselmo — Petrosino Rocco — Fimiani Carmine — Arpea Pio — D'Angelo Michele — Properzi Massimo — Rusconi Carlo — Fidanza Giov. Battista — Di Giuseppe Tito — Lo Vecchio Giov. Battista — Di Falco Nicolò — Gianasso Giuseppe — Barbera Luigi — Bartolucci Luigi — Rapallini Luigi — Vittori Enrico — Pontevia Giuseppe — Ricca Tommaso — Maltese Giuseppe — Miggiano Rocco — Signorello Benedetto — Gebbia Nicolò — Scrimieri Greco Venanzio — Calandra Achille — Talarico Vincenzo — Chiodi Vittore — Samaritani Francesco — Brielli Domenico — Onorato Luigi — Bonino Enrico — Trapani Pietro — Corvini Giov. Battista — Lapaglia Costantino — Palmieri Carmine

— Murtula Alfredo — Marchese Eugenio — Calini Cesare — Guariglia Lorenzo — Vercellini Carlo — Camerini Riccardo — Veraldi Giuseppe — Leone Adolfo — Baldassarre Federico — Salvo Bartolomeo — Moro Francesco — Curini-Galletti Cosimo — Manconi Attilio — Scordo Francesco — Pischedda Antonio — Palazzo Antonino — Perillo Luigi — D'Amore Giovanni — Vivaldi Ferdinando — Senes Andrea — Lanza Vincenzo — Maranto Giuseppe — Micheri Bacchisio — De Bellis Savino — Cinelli Nicola — Parisi Giuseppe — Corte Paolo — Sbisà Giuseppe — Bonacina Pietro — Chibbaro Francesco — Ruggero Carmine — Fabiani Gino — Cappugi Enrico — Pennavaja Gesualdo — Piccione Carlo Crisci Eduardo — Castiglioni Giuseppe — Finato Lotario — Di Dino Vincenzo — Cappuccio Lorenzo — Candela Vincenzo — Guglielmi Michele — De Marco Eugenio — Marzari Luigi — Ardigò Francesco — Lojodice Antonio — Saleri Leopoldo — Messina Gianuario — Rizzo Generoso — Chiattone Lodovico — Mariotti Bruto — Lopez Giov. Francesco — Caccia Ottorino — Barbieri Ferdinando — Ciceri Pietro — Concilio Luigi — De Filippis Alfonso — Cocuzza Santi — Levi Igino — Parisi Carlo — Fazzari-Scermino Achille — Maestri Luigi — Cocola Antonio — Clerici Vincenzo — Casone Virginio.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

AVVISO.

I lavori in corso presso l'Ufficio temporaneo del censimento avviandosi ormai al loro termine, non sarà d'ora innanzi presa in considerazione alcuna domanda di ammissione a quei lavori, sotto qualsiasi titolo.

Roma, addì 23 agosto 1902.

(I giornali della Capitale sono pregati di riprodurre questo avviso).

CIRCOLARE riguardante il nuovo Regolamento per la fabbricazione metrica.

Con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226, è stato approvato il Regolamento per la fabbricazione metrica, il quale entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre p. v. Ne invio alla S. V. alcuni esemplari, i quali dovranno servire per uso di codesto Ufficio, e mi riservo di trasmettere, quanto prima, altrettanti esemplari delle istruzioni tecniche per l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento.

È necessario, intanto, che questo sia accuratamente studiato da coloro che ne devono curare l'applicazione — specialmente quindi dai verificatori metrici — affinchè, se qualche dubbio sorgesse sulla sua interpretazione, questo possa essere senza indugio rimosso dal Ministero, col fine di assicurare, col 1° del prossimo ottobre, la regolare ed uniforme applicazione del Regolamento stesso.

A facilitare la retta interpretazione delle nuove disposizioni, reputo opportuno di far conoscere a codesto Ufficio che la riforma del Regolamento 24 agosto 1892, n. 200, sulla fabbricazione metrica — attualmente in vigore — ebbe per base i seguenti criteri fondamentali:

1.° semplificare le norme vigenti, le quali non sono tutte in armonia con le condizioni dell' industria e coi bisogni del servizio. La semplicità delle norme, varrà, d'altra parte, ad assicurarne una più esatta osservanza;

2.° restringere le disposizioni del Regolamento a determinare le condizioni tecniche di esattezza e di sensibilità, alle quali debbono soddisfare gli strumenti metrici per poter essere bollati e quindi soddisfare rigorosamente al concetto informatore della legge metrica, che è quello di garantire la buona fede nelle pubbliche contrattazioni;

3.° informarsi al principio della libertà di fabbricazione e di aggiustamento degli strumenti metrici, nel senso che chiunque possa liberamente fabbricare tali strumenti, purchè questi soddisfino alle condizioni volute dal Regolamento; e che l'utente abbia facoltà di far riparare i suoi strumenti da chi meglio creda, salvo al verificatore metrico di accertare se le riparazioni soddisfino alle necessarie condizioni di esattezza e di sensibilità dello strumento;

4.° stabilire le condizioni che gli strumenti debbono presentare per poter ricevere e conservare i bolli di verificazione, al fine di evitare le frodi e le alterazioni.

Richiamo ora l'attenzione di codesto Ufficio sulle più importanti disposizioni accolte dal nuovo Regolamento.

1.° Gli articoli 1 e 2 sanciscono la libertà di fabbricazione degli strumenti metrici *col solo vincolo*, per parte di coloro che esercitano siffatta industria, di apporre agli strumenti fabbricati la loro marca di fabbrica, di denunciare alla Prefettura il loro esercizio e di avere una collezione completa di campioni degli strumenti metrici della specie che essi intendono di costruire. Sono pertanto abrogate le disposizioni ora in vigore riguardanti il rilascio degli *attestati di idoneità* da parte dei verificatori a coloro che intendono di esercitare l'industria della fabbricazione metrica.

Dagli obblighi di cui sopra sono *completamente esclusi gli aggiustatori metrici*, per i quali furono soppresse tutte le disposizioni restrittive del Regolamento vigente.

2.° Nell'articolo 5 sono state raccolte *le norme generali* rispetto alle condizioni, alle quali debbono soddisfare gli strumenti metrici per poter essere, come vuole la legge, precisi ed adatti ad essere posti in uso di commercio.

3.° Gli articoli 6 e 7 provvedono alla necessità di non escludere dalla verificazione — con le necessarie guarentigie — pesi, misure e strumenti metrici, che, col progredire dell' industria, assumono, mano a mano, *forme e tipi diversi da quelli contemplati nel Regolamento*, a condizione però che entrino nell'orbita di quelli indicati dall'articolo 4 della legge e dalla tabella *A* annessa alla medesima.

4.° L'articolo 8 definisce e precisa *quegli apparecchi e strumenti che* — per non essere adoperati in commercio in rapporto con terzi — *sono esclusi da ogni vincolo e dalle verificazioni prescritte dalla legge*. Con ciò, mentre si è provveduto a togliere le attuali incertezze, si è mirato altresì a soddisfare le esigenze di alcune industrie speciali.

5.° Gli articoli 9 e 10 riguardano *la responsabilità dei verificatori metrici*. Relativamente a tali articoli osservo che la procedura, stabilita dall'articolo 9 per la risoluzione delle controversie tecniche fra verificatore e fabbricante, è quella stessa che figura all'articolo 43 del Regolamento sul servizio metrico, in data 7 novembre 1890, n. 7249. Con l'articolo 10 si è stabilito il divieto per i verificatori di valersi dell'opera altrui — salvo determinati casi — per *la bollatura degli strumenti metrici;* e ciò avendo l'Amministrazione avuto occasioni ripetute di accertare che molte falsificazioni di bolli apposti a strumenti metrici avvengono per il fatto che in parecchi casi sono illecitamente incaricati della bollatura i fabbricanti, od altre persone estranee, cui sono per ciò, con grave abuso, consegnati i punzoni legali.

6.° Giusta quanto dispone l'articolo 3 del nuovo Regolamento *gli strumenti metrici provenienti dall'estero* dovranno essere muniti, prima di essere sottoposti alla verificazione prima, della marca di fabbrica per cura del fabbricante o del negoziante che li ha acquistati.

7.° Le disposizioni relative alla *verificazione dei misuratori del gas*, vennero estese ai misuratori *di tutti i gas*, cioè anche quelli che sono destinati a misurare gas acetilene, gas povero, gas d'acqua, ecc., i quali misuratori, pertanto, d'ora innanzi saranno sot-

toposti all'osservanza delle disposizioni della legislazione metrica ed alle verificazioni stabilite da essa.

Giova avvertire che a facilitare ai verificatori metrici l'esame e lo studio delle altre modificazioni d'indole speciale, introdotte nel nuovo Regolamento, il Ministero ha appositamente stampato e distribuito ad ogni ufficio il testo di esso, ponendo accanto ad ogni articolo del nuovo i relativi articoli del Regolamento 24 marzo 1892.

A chiarimento di quanto stabilisce l'articolo 3 del R. decreto 12 giugno 1902, n. 226, giova avvertire che a datare dal 1° ottobre prossimo le disposizioni riguardanti la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare o per misurare *sono unicamente quelle sancite dall'unito Regolamento* e che a partire dalla data suddetta cessano di aver vigore indistintamente tutti i decreti Reali e Ministeriali e tutte le disposizioni e istruzioni che riguardano la materia, salvo quanto è detto più innanzi ad illustrazione delle disposizioni transitorie contenute nel nuovo Regolamento.

Per quanto poi si riferisce a quelle fra le disposizioni *del Regolamento sul servizio metrico* in data 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), che devono ritenersi abrogate per essere contrarie al nuovo Regolamento sulla fabbricazione metrica, reputo opportuno di osservare quanto segue:

1°. gli articoli 42 e 43 del Regolamento sul servizio sono stati riportati nel nuovo Regolamento sulla fabbricazione, sotto l'articolo 9 e sono quindi abrogati;

2°. gli articoli 68 e 72 del Regolamento sul servizio, i quali stabiliscono che le riparazioni degli strumenti metrici difettosi debbano essere eseguite per cura di un *bilanciaio* o di un *fabbricante*, sono modificati nel senso che siffatte riparazioni potranno essere eseguite da chiunque, non essendo più obbligatorio l'intervento del bilanciaio o del fabbricante;

3°. l'articolo 74 del Regolamento sul servizio, dove è detto: « *I fabbricanti* che non potranno eseguire l'aggiustamento, ecc. » è riformato come segue: « *Gli utenti* che non potranno *fare eseguire* l'aggiustamento, ecc. »;

4.° la disposizione dell'articolo 128, secondo la quale: « . . . Qualora taluni di tali strumenti fossero riconosciuti difettosi la restituzione sarà fatta al proprietario mediante *un fabbricante* di sua scelta, il quale si obblighi a ripararli . . . », è modificata nel senso che in simili casi l'intervento di un fabbricante non è più necessario e per ciò gli strumenti debbono essere restituiti al proprietario senza l'intermediario del fabbricante o dell'aggiustatore;

5.° negli articoli 4, 67, 103, 111, 116 (3. 5, 11), 118, 126, 128, 132, dove è detto misuratori *del* gas, si dovrà leggere: misuratori *dei* gas.

infine, a termini delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 87, 88 ed 89 del nuovo Regolamento, dovranno seguirsi le norme sotto indicate:

Strumenti contemplati dal vecchio Regolamento e costruiti secondo le norme di esso.

a) Quelli già muniti, al 1° ottobre 1902, dei bolli di prima verificazione continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica senza alcuna eccezione o condizione, soddisfino o no alle disposizioni del nuovo Regolamento.

b) Gli stessi strumenti non muniti dei bolli di prima verificazione alla data suddetta e che non soddisfano alle disposizioni del nuovo Regolamento saranno ammessi — come misura di tolleranza — al bollo di prima verificazione soltanto fino al 31 dicembre 1903 e successivamente ai bolli di verificazione periodica.

Strumenti non contemplati nel vecchio Regolamento, ma di costruzione autorizzata.

c) Quelli che non sono contemplati nè nel vecchio, nè nel nuovo Regolamento, ma di cui la costruzione fu autorizzata con decreti Reali o Ministeriali, se sono muniti del bollo di prima verificazione al 1° ottobre 1902, continueranno ed essere ammessi alla verificazione periodica senza alcuna eccezione o condizione.

d) Gli stessi strumenti che alla data suddetta non fossero muniti del bollo di prima verificazione, anche se non contemplati nel nuovo Regolamento, saranno — come misura di tolleranza — ammessi alla verificazione prima fino a tutto il 30 settembre 1903 e successivamente ai bolli della verificazione periodica, purchè sieno costruiti secondo le norme prescritte dal nuovo Regolamento.

e) Gli stessi strumenti che alla data suddetta non fossero muniti del bollo di prima verificazione o fossero costruiti non in conformità delle norme prescritte dal nuovo Regolamento, non potranno più essere ammessi alla verificazione prima, a partire dal 1° ottobre 1902, e per conseguenza le concessioni od autorizzazioni, relative a siffatti strumenti, le quali sieno state date con decreti Reali o Ministeriali od altrimenti, s' intendono revocate a partire dalla data medesima.

È pertanto necessario che su questo punto sia richiamata l'attenzione dei fabbricanti, *affinchè essi sottopongano in tempo utile siffatti strumenti alla verificazione prima, onde evitare il danno che — se non sono costruiti con le norme del nuovo Regolamento — siano respinti dopo il 1° ottobre 1902.*

Non occorre aggiungere che al 30 settembre 1903 scadranno anche tutte le altre concessioni od autorizzazioni relative agli strumenti metrici, contemplati alla lettera *d)* precedente. Però, ai termini dell'articolo 87 del nuovo Regolamento, esse potranno essere rinnovate previo l'adempimento delle formalità prescritte.

Con le istruzioni contenute nella presente circolare e con le norme tecniche, che saranno fra breve diramate, confido che l'applicazione del nuovo Regolamento per la fabbricazione metrica riuscirà agevole e regolare per modo che si rendano fin dal principio manifesti gli effetti della riforma, i quali non mancheranno di essere benefici tanto per una maggiore tutela della buona fede pubblica nelle contrattazioni, quanto per l'industria paesana della fabbricazione metrica.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente e l'assicurazione, da parte dei signori Prefetti, che di essa avranno data comunicazione a tutti i *fabbricanti metrici* della provincia.

Roma, addì 12 agosto 1902.

Il Ministro
G. BACCELLI.

Ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti ed ai signori verificatori titolari degli Uffici metrici del Regno.

ALLEGATO

Modificazioni al Regolamento 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), per effetto dell'articolo 3 del R. decreto 12 giugno 1902, n. 226, che approva il nuovo Regolamento sulla fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare

Articoli 42 e 43.	*Abrogati.*
Art. 68. I Prefetti trasmettono al Ministero con le proprie osservazioni le proposte d'itinerario fatte dai verificatori. Ottenutane l'approvazione, i Prefetti rendono tosto di pubblica	Art. 68. I Prefetti trasmettono al Ministero con le proprie osservazioni le proposte d'itinerario fatte dai verificatori. Ottenutane l'approvazione, i Prefetti rendono tosto di pubblica

ragione l'itinerario con apposito manifesto, che sarà da essi spedito direttamente a tutti i Comuni nei quali dovrà aver luogo la verificazione, per essere pubblicato almeno 8 giorni prima che questa incominci. In detto itinerario invitano i Sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di fare in modo che, durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro Comune, vi si trovi pure *un bilanciaio* di loro scelta per aggiustare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al Ministero, alle Sotto-Prefetture, alle Preture mandamentali, alle stazioni dei RR. carabinieri ed agli Uffici metrici; ed a questi in numero sufficiente per gli effetti dell'articolo successivo.

Art. 72.

Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile e in un registro a madre e figlia, indicandovi i difetti ed assegnando il tempo entro il quale i detti strumenti dovranno essere ripresentati ad una nuova verificazione *da un fabbricante scelto dall'utente.*

La bolletta figlia è consegnata all'utente e deve essere, *dal fabbricante,* ripresentata all'Ufficio insieme con gli strumenti aggiustati, i quali, se si trovano nei limiti di tolleranza, saranno muniti del bollo.

Il verificatore certificherà le riparazioni eseguite, apponendo la sua firma alla bolletta di aggiustamento e ne prenderà nota sul registro portatile.

Art. 74.

I fabbricanti che non potranno eseguire il raggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare nel termine prefisso dalla bolletta, dovranno chiederne proroga al verificatore.

Art. 128.

Gli strumenti metrici sequestrati per le cause di cui agli articoli 125 e 126, nn. 1, 4, 5, ed i misuratori *del* gas sequestrati per la sola mancanza del bollo di verificazione sono, dopo la sentenza o la decisione del Prefetto o del Sotto-Prefetto, spediti, dalla cancelleria del Tribunale o delle Preture, al verificatore entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituiti ai loro proprietari previa la prescritta verificazione e l'eventuale pagamento del relativo diritto.

Qualora taluni di tali strumenti fossero riconosciuti difettosi, la restituzione sarà fatta al proprietario *mediante un fabbricante di sua scelta,* il quale si obblighi a ripararli e ripresentarli alla verificazione nel tempo che verrà prescritto dal verificatore.

Se fra gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, ve ne sono di quelli che dal verificatore sono dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'Autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, affinchè essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.

ragione l'itinerario con apposito manifesto, che sarà da essi spedito direttamente a tutti i Comuni nei quali dovrà aver luogo la verificazione, per essere pubblicato almeno otto giorni prima che questa incominci. In detto itinerario invitano i Sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di fare in modo che, durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro Comune, vi si trovi pure *persona* di loro scelta per aggiustare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al Ministero, alle Sotto-Prefetture, alle Preture mandamentali, alle stazioni dei RR. carabinieri ed agli Uffici metrici; ed a questi in numero sufficiente per gli effetti dell'articolo successivo.

Art. 72.

Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile e in un registro a madre e figlia, indicandovi i difetti ed assegnando il tempo entro il quale i detti strumenti dovranno essere ripresentati ad una nuova verificazione.

La bolletta figlia è consegnata all'utente e deve essere ripresentata all'Ufficio insieme con gli strumenti aggiustati, i quali, se si trovano nei limiti di tolleranza, saranno muniti del bollo.

Il verificatore certificherà le riparazioni eseguite, apponendo la sua firma alla bolletta di aggiustamento e ne prenderà nota sul registro portatile.

Art. 74.

Gli utenti che non potranno *far* eseguire il raggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare nel termine prefisso dalla bolletta, dovranno chiederne proroga al verificatore.

Art. 128.

Gli strumenti metrici sequestrati per le cause di cui agli articoli 125 e 126, nn. 1, 4, 5, ed i misuratori *dei* gas sequestrati per la sola mancanza del bollo di verificazione sono, dopo la sentenza o la decisione del Prefetto o del Sotto-Prefetto, spediti, dalla cancelleria del Tribunale o delle Preture, al verificatore entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituiti ai loro proprietari previa la prescritta verificazione e l'eventuale pagamento del relativo diritto.

Qualora taluni di tali strumenti fossero riconosciuti difettosi, la restituzione sarà fatta al proprietario, il quale *si obbligherà a farli riparare e a ripresentarli* alla verificazione nel tempo che verrà prescritto dal verificatore.

Se fra gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, ve ne sono di quelli che dal verificatore sono dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'Autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, affinchè essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.

NB. — Per i misuratori del gas, vedi comma 5° della presente circolare, a pag. 3874.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 976,402 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 695, al nome di *Ameri* Federico fu Giuseppe, *Ameri* Carolina fu Giuseppe, moglie di Lovadina Giulio, e *Ameri* Giovannina fu Giovanni Battista, moglie di Mariani Attilio, domiciliati a Torino, eredi indivisi della loro zia *Ameri* Francesca fu Giovanni Battista, vedova di Lasonche Luigi - con usufrutto vitalizio a favore di *Ameri* Maddalena fu Giovanni Battista vedova di Pitteti Giuseppe - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Amerio* Federico fu Giuseppe, *Amerio* Carolina fu Giuseppe, moglie di Lovadina Giulio, e *Amerio* Giovannina fu Giovanni Battista, moglie di Mariani Attilio, domiciliati in Torino, eredi indivisi, ecc. (come sopra), con usufrutto a favore di *Amerio* Maddalena fu Giovanni Battista vedova di Pitteti Carlo Giuseppe, veri proprietari ed usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1902.

Pel Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,060,226 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 60, al nome di *Lucarelli Elvira fu Giorgio*, moglie di Hillbrandt Max Giovanni Federico, domiciliata in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Rossi Elvira di Pietro*, moglie di Hillbrandt Max Giovanni-Federico, domiciliata in Roma, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1902.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè:

1) N. 1,091,513 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 320, al nome di Fano Gina o Iginia di *Achille* vedova di Moisè Sinigaglia e Sinigaglia Oscar, Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Fano Gina o Iginia, tutti quali eredi indivisi di Sinigaglia Moisè;

2) 1,094,717 di L. 5, a nome di Sinigaglia Oscar, Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Gina Fano di *Achille* vedova Sinigaglia;

3) 1,234,572 di L. 1,425, a nome di Sinigaglia Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Gina Fano di *Michele* vedova di Moisè Sinigaglia;

4) 1,201,514 di L. 1,435, a nome di Sinigaglia Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Fano Gina di *Achille*;

5) 1,065,747 di L. 395, a nome di Sinigaglia Giorgio fu Moisè Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Fano Gina di *Achille*;

6) 1,065,749 di L. 395 }
7) 1,089,939 di L. 165 } a nome di Sinigaglia Oscar, Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Fano Gina di *Achille*

8) 1,201,513 di L. 475 }
9) 1,213,052 di L. 510 } Sinigaglia Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Fano Gina di *Achille*

(6–9) con usufrutto vitalizio a favore di Fano Gina di *Achille* vedova di Sinigaglia Moisè;

10) 1,234,573 di L. 475, a nome di Sinigaglia Giorgio e Rosita fu Moisè, minori, sotto la patria potestà della madre Gina Fano di *Michele* vedova di Moisè Sinigaglia, con usufrutto vitalizio a favore di Gina Fano di *Michele* vedova di Moisè Sinigaglia, con domicilio per tutti in Roma;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè sia nelle intestazioni, sia nelle annotazioni di vincolo, la paternità della signora Gina od Iginia Fano vedova Sinigaglia doveva essere indicata come di *Aron*.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 luglio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 agosto, in lire 100,77.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

22 agosto 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,25 ½	101,25 ½
	4 ½ % *netto*	112,76 ½	111,64
	4 % *netto*	102,95	100,95
	3 % *lordo*	69,26 ⅝	68,06 ⅝

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale delle Carceri

AVVISO DI CONCORSO

a 10 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione carceraria.

Giusta l'autorizzazione data da S. E. il Ministro con decreto del 12 corrente, è aperto un concorso per l'ammissione a 10 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione carceraria, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento approvato col R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª), e dal R. decreto 26 giugno 1896, n. 273.

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero dell'Interno, per mezzo dei signori Prefetti delle provincie, ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 30 settembre p. v.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare esplicitamente di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di assoggettarsi alle nuove norme, che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione alla legge in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di aver effetto per gl'impiegati da ora innanzi assunti in servizio.

Alle domande dovranno unirsi i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti che ciascun candidato:

a) è cittadino italiano;

b) ha compiuto o compirà al 30 settembre 1902 gli anni 20, e non avrà oltrepassato, alla data stessa, l'età di anni 30;

c) ha soddisfatto agli obblighi di leva;

d) è dotato di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

e) ha tenuto sempre regolare condotta, e non ha mai riportato condanne penali;

f) è munito di licenza di liceo o di istituto tecnico.

Il documento indicato alla lettera *f* dovrà essere esibito in originale, e per esso non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli comprovanti i requisiti indicati alle lettere *d* ed *e* dovranno avere la data non anteriore al 1° luglio p. p.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro istanze per mezzo delle Prefetture delle rispettive provincie.

Gli ufficiali d'ordine e gli scrivani in servizio nell'Amministrazione carceraria, che pel disposto dell'articolo 6 del citato R. decreto 26 giugno 1896, n. 273, e dell'articolo 5 dell'altro R. decreto 1° settembre 1901, n. 421, avendo i richiesti requisiti, intendessero presentarsi all'esame, dovranno farne domanda in carta bollata da L. 1,20, unendovi originalmente, se del caso, la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'Interno, entro il corrente anno, nei giorni che saranno stabiliti, e verteranno sulle materie indicate nel programma riportato in calce del presente avviso.

Avranno diritto alla nomina di alunno esclusivamente coloro che risulteranno classificati i primi dieci nella graduatoria, secondo i punti ottenuti.

A parità di punti, avranno la precedenza coloro che ne abbiano riportato maggior numero nelle prove scritte: ed a parità di risultato anche in queste, i candidati di maggiore età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi.

Salvo quanto è disposto per gli scrivani dall'articolo 26 del citato Ordinamento, il tirocinio sarà gratuito, se fatto nel luogo di abituale dimora del candidato; in caso diverso potrà essere concessa un'indennità non superiore a lire cento mensili.

Trascorso il periodo dell'esperimento, gli alunni saranno nominati computisti di seconda classe con lo stipendio di lire mille cinquecento, man mano che si verificheranno vacanze nei gradi superiori, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Roma, addì 14 agosto 1902.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Esame scritto.

1° *giorno* — Composizione sulla contabilità generale dello Stato.

2° *giorno* — Soluzione ragionata di due quesiti di aritmetica. Calligrafia (desunta dai lavori scritti)

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto amministrativo:* Attribuzioni ed ordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro.

II. — *Diritto civile:* Proprietà — Obbligazioni — Contratti — Quasi contratti — Prove.

III. — *Diritto commerciale:* Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio — Effetti di cambio.

IV. — *Teorica dei conti e delle scritture:* Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto — Conti principali delle aziende — Caratteri — Suddivisioni, equivalenza ed antitesi — Conti individui per valore e specie — Altre qualità di conti — Importanza e requisiti delle scritture contabili — Metodi di scrittura semplice e doppia e relative scritturazioni.

V. — *Aritmetica:* Aritmetica fino alla regola del tre composta — Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Riparti sociali — Miscugli e alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità.

VI. — *Storia e geografia:* Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla rivoluzione francese al 1815 — Trattato di Vienna — Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa di Savoia — Geografia speciale d'Italia — Linee principali di comunicazione — Divisioni amministrative — Prodotti.

AVVISO DI CONCORSO

a 12 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria.

Giusta l'autorizzazione data da S. E. il Ministro col decreto del 12 corrente, è aperto un concorso per l'ammissione a 12 posti di alunno di concetto nell'Amministrazione carceraria, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento approvato col R. decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).

Le domande di ammissione dovranno essere dirette al Ministero dell'Interno per mezzo dei signori Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 30 settembre p. v.

Nella domanda il candidato davrà dichiarare esplicitamente di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di assoggettarsi alle nuove norme, che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati da ora innanzi assunti in servizio.

Alle domande dovranno unirsi i documenti, conformi alle disposizioni della legge sul bollo, comprovanti che ciascun candidato:

a) è cittadino italiano;

b) ha compiuto o compirà, al 30 settembre 1902, gli anni 20, e non avrà oltrepassata, alla data stessa, l'età di anni 30;

c) ha soddisfatto agli obblighi di leva;

d) è dotato di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

e) ha tenuto sempre regolare condotta, e non ha mai riportato condanne penali;

f) è munito di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno.

Il documento indicato alla lettera *f* dovrà essere esibito in originale, e per esso non si ammettono titoli equipollenti.

Quelli comprovanti i requisiti indicati alle lettere *d* ed *e* dovranno aver la data non anteriore al 1° luglio p. p.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro istanze per mezzo delle Prefetture delle rispettive provincie.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'Interno, entro il corrente anno, nei giorni che saranno stabiliti, e verteranno sulle materie indicate nel programma riportato in calce al presente avviso.

Avranno diritto alla nomina di alunno esclusivamente coloro che risulteranno classificati i primi dodici nella graduatoria, secondo i punti ottenuti.

A parità di punti avranno la precedenza coloro che ne abbiano riportato maggior numero nelle prove scritte; ed a parità di risultato anche in queste, i candidati di maggiore età.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi.

Il tirocinio sarà gratuito, se fatto nel luogo di abituale dimora del candidato; in caso diverso potrà essere concessa un'indennità non superiore a lire cento mensili.

Trascorso il periodo dell'esperimento, gli alunni saranno nominati segretari di seconda classe con lo stipendio di lire duemila, man mano che si verificheranno vacanze nei gradi superiori, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Roma, addì 14 agosto 1902.

Il Direttore Generale
G. CANEVELLI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

Esame scritto.

1° *giorno.* — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

2° *giorno.* — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie dell'esame orale.

Breve traduzione dall'italiano in francese.

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto civile:* Della proprietà — Delle obbligazioni — Dei contratti — Dei quasi contratti e delle prove — Dei privilegî — Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale:* Del Governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri — Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano — Istituzione e composizione del Senato — Attribuzioni delle due Camere del Parlamento — Privilegî parlamentari — Dei Ministri e della responsabilità parlamentare — Dell'ordine giudiziario e dei giurati — Dei diritti garentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo:* Degli uffici dello Stato necessarî e contingenti — Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali — Del Demanio pubblico — Dell'opera e dei beni dei privati, che si richiedono per ragioni di pubblica utilità — Della forza pubblica — Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti — Dei Collegi consultivi della pubblica Amministrazione — Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private — Dell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — *Diritto penale:* Delle teorie di diritto penale — Beccaria — Romagnosi — Rossi — Scuola moderna — Definizione, distinzione e generi del reato — Classificazione dei reati — Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione — Dei sistemi penitenziarî.

V. — *Economia politica:* Del concetto della ricchezza e della scienza economica - Della produzione della ricchezza e del capitale - Delle forze naturali, degli scambî, della moneta, e del credito - Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e geografia:* Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Divisione generale della superficie terrestre - Confini dei varî Stati d'Europa - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

Istituto Nazionale per le famiglie dei militari italiani IN TORINO

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, in base agli articoli 2, 5 e 6 dello Statuto organico, approvato con R. decreto 21 giugno 1869, e delle relative disposizioni regolamentari;

NOTIFICA:

Essere aperto un concorso a posti gratuiti e semigratuiti di fondazione del Consiglio direttivo e ad un posto gratuito di fondazione del *Barone Ignazio Weil-Weiss di Lainate*, ai quali si nomineranno *figlie di militari italiani*, tenuto principalmente conto del loro stato di fortuna, e nell'ordine seguente:

1.° le figlie di chi è morto sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, o in conseguenza di malattia incontrata per tale motivo, e fra queste preferibilmente quelle che fossero anche prive della madre;

2.° le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre;

3.° le figlie dei mutilati o feriti ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione;

4.° le orfane di padre e madre, o della madre soltanto;

5.° le orfane di padre;

6.° Finalmente tutte quelle altre che non appartengono alle sovra indicate categorie, il di cui padre fa o ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari.

L'educazione delle alunne, morale, religiosa, intellettuale e civile, si compie, secondo le condizioni delle famiglie, in tre case distinte nelle quali si divide l'Istituto:

1.ª la *Villa della Regina* (corsi elementari, complementari e superiori con lezioni di disegno, di pittura, di pianoforte, di francese, d'inglese, di tedesco, di ballo, di cucina, di buon governo della casa);

2.ª la *Casa Magistrale* (con scuola normale superiore pareggiata);

3.ª la *Casa Professionale* (con scuola tecnica-commerciale e con laboratorî diversi, maglia, biancheria, sartoria, fiori artificiali, ecc.).

I posti semigratuiti portano con sè la retta di L. 300 — 200 — 150 annue, secondo la Casa in cui sono assegnati, e ogni spesa compresa, tranne il mantenimento del corredo personale.

Verranno esaminate le domande già state presentate e quelle altre che fino al 25 settembre a. c. saranno pervenute alla Direzione dell'Istituto a Torino, corredate dei documenti per provare:

a) l'età non minore di anni 8, non maggiore di anni 12;

b) il vaiuolo sofferto o la vaccinazione, e la costituzione sana;

c) la figliazione, lo stato di famiglia e di fortuna;

d) il servizio militare prestato dal padre ed i titoli di preferenza, giusta l'ordine sopra accennato, e ciò mediante l'estratto di matricola od altro certificato autentico.

Notifica ancora essere inoltre disponibili alcuni posti nel *Collegio della Villa della Regina*, nella *Casa Magistrale*, e nella *Casa Professionale* alla retta annua rispettiva di L. 600 - 400 - 300, compresa ogni spesa, per tutti gli insegnamenti dei programmi, per oggetti di cancelleria, medico, medicine, bucato, ecc., tranne il mantenimento del corredo personale; e alcuni posti per le figlie di non militari alla retta di L. 1200 - 700 - 500, secondo la Casa, e pure ogni spesa compresa.

Infine sono vacanti alcuni posti nel *Giardino d'Infanzia* annesso alla *Casa Magistrale*, ai quali sono ammesse bambine dai quattro ai sei anni alla retta annua, ogni spesa compresa, di L. 250 se figlie di militari, di L. 350 se non figlie di militari.

Torino, addì 20 agosto 1902.

Il Presidente
TOMMASO VILLA.

Il Segretario
V. GUYOT.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da Sofia si annunziava per telegrafo, giorni sono, che verrebbe proposta la riunione di una conferenza internazionale per imporre alla Turchia l'attivazione di riforme nella Macedonia e nella Vecchia Serbia. Questa proposta, che probabilmente non fu neanche fatta, ma semplicemente accennata da qualche Potenza per tastare il terreno, viene disapprovata apertamente dai più autorevoli giornali russi.

Il *Novoje Wremja*, che è in voce di esprimere le idee del ministro degli esteri, conte di Lamsdorf, si esprime in proposito in questo senso:

« Noi Russi siamo convinti che l'ingerenza del famoso *Concerto europeo*, nelle faccende turche e balcaniche, non ebbe mai un risultato pratico. La nostra linea di condotta verso la Turchia è regolata da speciali interessi; epperò la Russia deve parlare alla Porta in proprio nome e non in nome di questo o quel *Concerto europeo*.

« Noi abbiamo la missione di aiutare i Cristiani della Macedonia e della Vecchia Serbia, e per far questo non vi è bisogno di chiedere il permesso dell'Europa.

« Tutte le passate conferenze internazionali per tale questione non seppero fare altro che consigliare alla Porta d'introdurre riforme. La Porta promise sempre, con grande sollecitudine, di farlo, ma non lo fece mai. Spetta perciò alla Russia di stabilire un programma di riforme e d'introdurle essa stessa nelle disgraziate provincie turche, ove la maggioranza della popolazione è cristiana ».

* *
*

A proposito della Macedonia, si scrive da Sofia al *Piccolo* di Trieste:

Il moto insurrezionale in Macedonia, stando alle ultime notizie, si mantiene vivo. Tutto farebbe credere che esso si estende: lo proverebbe il sollecito invio di quattro reggimenti di fanteria a Kunstendil e di alcuni battaglioni partiti da Filippopoli per il confine turco-bulgaro, per formare un cordone ed impedire l'ulteriore passaggio di bande bulgare in Macedonia.

È un fatto che il Governo bulgaro non solo non vuole incoraggiare presentemente l'insurrezione in Macedonia, ma la ostacola in quanto può, prendendo misure contro la formazione di bande armate ed il passaggio di queste in Macedonia.

Recentemente il Governo ha fatto sequestrare un grande numero di obbligazioni del Comitato macedone, con le quali si raccoglieva denaro. Tutti gli agenti macedoni che per i villaggi facevano collette per la « causa macedone-bulgara », vennero minacciati di immediato arresto qualora non desistessero dalla loro opera. Il Governo è fermamente risoluto a non permettere che il movimento macedone provochi delle complicazioni atte a turbare le feste per il 25.° anniversario della liberazione della Bulgaria.

I preparativi per le feste di settembre al passo di Scipka e per le successive grandi manovre, procedono bene.

* *
*

La *Frankfürter Zeitung* ha da Costantinopoli che l'ammiraglio Tyrtow, ministro della marina russa, è giunto in quella città per far visita al Sultano.

Questa visita dell'ammiraglio, il quale viene direttamente da Sebastopoli, è considerata come un atto di speciale cortesia della Russia verso il Sultano. La squadra russa incrocia già da settimane presso parecchi porti bulgari e turchi del Mar Nero. Siccome però la Russia voleva evitare che il Granduca, che è comandante di questa squadra, e che fu, l'anno scorso, ospite del Sultano, tornasse a Costantinopoli, così l'incarico di far visita al Sultano venne affidato all'ammiraglio Tyrtow.

* *
*

Il *Tageblatt* di Berlino ha da Bucarest:

Il Re Carlo ricevette in questi giorni due ragguardevoli Israeliti rumeni, i quali invocarono il suo intervento per far cessare la crudele persecuzione contro l'elemento semita in Rumania. Uno dei notabili, lo spedizioniere Marco Mendel di Galatz, espose al Re le deplorevoli condizioni dei suoi correligionari di Rumania, facendo rilevare al Re i pericoli e i danni cui si trovano esposti, dovendo abbandonare il loro paese, per cercare in terre lontane e straniere un po' di pace. Infine pregò il Re d'interporsi affinchè siano revocate le misure adottate dal Governo rumeno contro gli Ebrei.

L'altro notabile israelita ricevuto dal Re, il rabbino maggiore Kaster, di Londra, oriundo rumeno espulso dal suo paese quindici anni fa, dopo esposte le condizioni disperate degli Ebrei, disse che loro non resta altra salvezza che abbandonare la Rumania, che si mostra per essi così matrigna.

Il Re avrebbe riconosciuto che la legge contro gli Ebrei, votata dal Parlamento rumeno, è troppo dura, soggiungendo che innanzi tutto dovrà essere abrogata quella parte che riguarda la facoltà accordata al Governo di espellere dal Regno gl'Israeliti.

Congedando il rabbino, il Re disse: « Spero che, se fra 2 o 3 anni ella tornerà in Rumania, troverà le condizioni degli Ebrei grandemente migliorate ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, nel Suo soggiorno in Baviera, ha ieri visitate le ruine di Falkenstein.

S. M. parte oggi per Partenkirchen.

Ospiti illustri. — L'*Agenzia Stefani* ha da Torino, 22:

Il primo ministro olandese, dott. Kuyper, ha visitato l'Esposizione e si è recato poscia al Municipio per visitare il Sindaco, accompagnato dal Console dei Paesi Bassi e dal Commissario olandese dell'Esposizione.

Il dott. Kuyper fu ricevuto dal Pro-Sindaco, on. senatore Badini, al quale egli esternò la sua viva simpatia per l'Italia e la sua ammirazione per la mostra d'arte decorativa.

Il Pro-Sindaco restituì la visita al ministro Kuyper, all'*Hôtel d'Europe*.

Per il Consorzio Nazionale. — Si ha da Firenze che la signora Amalia Ferraris Torre, in omaggio agli intendimenti del defunto suo marito, versava in questi giorni la somma di L. 20,000 al Consorzio Nazionale.

La R. Galleria Borghese rimarrà chiusa dal 25 agosto al 9 settembre per alcune riparazioni. Si riaprirà con l'orario invernale dalle 10 alle 16.

Per il campanile di San Marco. — Un dispaccio da Londra, 23, all'*Agenzia Stefani* riferisce che, come già il *Times*, anche il *Daily News* approva vivamente la sottoscrizione aperta dall'Accademia Reale d'Arti per la ricostruzione del campanile di Venezia.

Grave incendio. — A Milano, stamane, alle ore quattro, un violentissimo incendio avvolse parecchie case nel Viale Vigentino, suscitando immenso panico nella cittadinanza.

Le Autorità, le truppe ed i pompieri accorsero sul luogo, operando il salvataggio degli inquilini delle case incendiate e tentando d'isolare l'incendio.

Si rinvenne il cadavere di un certo Guasconi Luigi, morto poche ore prima dell'incendio, in seguito a malattia. Una casa è crollata.

In tutta la mattina non fu possibile domare il fuoco, che trovava alimento in numerosi depositi di legname. I pompieri riuscirono tuttavia ad isolare l'incendio, evitando nuovi disastri.

Immensa folla staziona sul luogo, trattenuta dai cordoni della truppa.

Non si conosce ancora bene la causa dell'incendio. I danni sono considerevoli. Molte famiglie rimasero prive di tutto.

Marina militare. — La R. nave *Turbine* è giunta a Pozzuoli, il *Colonna* a Sorrento, la *Lombardia* a Nagasaki. Il *Carlo Alberto* è partito da Plymouth, il *Curtatone* da Livorno.

ESTERO.

Per le importazioni d'olio a New-York. — La dogana del porto di New-York, accogliendo favorevolmente un'istanza della Camera di commercio italiana di quella città, ha disposto che l'olio d'oliva in barili sia esaminato sugli scali, abolendo l'obbligo d'inviare il 10 0\0 delle partite d'olio in botti ai magazzini del perito del porto, per esservi ispezionate, come prima si faceva non senza gravi inconvenienti per gl'importatori.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 22. — Il *Times* pubblica una lettera di Poyater, presidente dell'Accademia Reale delle Arti, la quale annunzia l'apertura di una sottoscrizione per la ricostruzione del campanile di Venezia.

La prima lista, che ammonta a 160 lire sterline, è sottoscritta da soli accademici.

Il presidente nella sua lettera dice che non si deve supporre che l'Accademia, aprendo la sottoscrizione, dubiti dell'ardente desiderio degl'Italiani di compiere, sia mediante una sottoscrizione nazionale, sia mediante una sovvenzione governativa, la ricostruzione di tale singolare opera di bellezza e di dignità della loro città rinomata.

Soggiunge: « Vogliamo soltanto dimostrare il nostrorispetto e la nostra stima pei Veneziani e aver l'onore di prender parte alla riparazione di una perdita così universalmente deplorata ».

Il *Times* felicita cordialmente l'Accademia per la sua sottoscrizione.

WIMYNGTON (Delavare), 22. — È avvenuta un' esplosione in una cartiera. Dodici persone sono morte, due ferite e sei scomparse.

MARSIGLIA, 22. — Ras Makonnen è giunto stamane ed ed ha preso imbarco sul piroscafo *Egypt*, in partenza per Aden.

PARIGI, 22. — La Regina Cristina di Spagna è arrivata oggi e fu ricevuta dal ministro degli esteri, Delcassé, da un rappresentante del Presidente della Repubblica, Loubet, e dal personale dell'Ambasciata spagnuola.

La Regina ripartirà domenica per la Spagna.

VIENNA, 22. — Il Principe imperiale di Germania, per invito dell'Imperatore Francesco Giuseppe, assisterà alle manovre che avranno luogo in Ungheria.

Il Principe arriverà a Sasvar il 10 settembre e vi si tratterrà fino al 16.

PARIGI, 22. — La Legazione del Siam smentisce che gl'insorti abbiano sconfitto le truppe siamesi presso la frontiera della Birmania.

Le truppe invece ristabilirono l' ordine del distretto di Mouang-Pre.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 agosto 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì	755,5.
Umidità relativa a mezzodì	35.
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31°,3. minimo 20°,2.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 22 agosto 1902.

In **Europa**: pressione massima di 769 in Baviera; minima di 744 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario sul versante Tirrenico inferiore e penisola Salentina; disceso di 1 mill. in Sicilia; salito altrove fino a 3 mill. in Val Padana; temperatura quasi ovunque diminuita; qualche pioggia e temporale sul Veneto e Abruzzi.

Stamane: cielo vario in Sardegna, Lombardia e versante Adriatico; quasi sereno altrove; venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: minimo a 759 lungo le coste Joniche, massimo a 764 lungo la catena Alpina.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo vario sul versante Adriatico, quasi sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, lì 22 agosto 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 8	20 0
Genova	sereno	calmo	27 8	21 4
Massa Carrara	sereno	calmo	28 6	17 3
Cuneo	sereno	—	26 9	17 0
Torino	sereno	—	26 2	16 4
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	31 0	18 0
Domodossola	sereno	—	27 2	9 0
Pavia	sereno	—	29 9	16 0
Milano	3/4 coperto	—	32 2	18 1
Sondrio	sereno	—	27 0	13 8
Bergamo	3/4 coperto	—	27 0	18 0
Brescia	coperto	—	30 3	19 2
Cremona	1/2 coperto	—	30 4	18 9
Mantova	3/4 coperto	—	29 0	18 2
Verona	3/4 coperto	—	26 3	19 5
Belluno	3/4 coperto	—	25 9	16 0
Udine	1/4 coperto	—	25 6	17 1
Treviso	1/2 coperto	—	28 8	18 5
Venezia	3/4 coperto	calmo	26 7	19 9
Padova	coperto	—	26 6	18 2
Rovigo	sereno	—	29 8	18 0
Piacenza	1/4 coperto	—	28 1	16 8
Parma	1/4 coperto	—	28 5	19 8
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	28 5	19 6
Modena	1/4 coperto	—	28 3	18 7
Ferrara	sereno	—	27 4	17 9
Bologna	sereno	—	28 0	19 0
Ravenna	1/2 coperto	—	29 2	17 5
Forlì	sereno	—	31 6	22 2
Pesaro	coperto	agitato	26 2	18 6
Ancona	3/4 coperto	calmo	28 0	21 0
Urbino	coperto	—	24 3	17 8
Macerata	sereno	—	28 4	19 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	31 0	19 5
Perugia	1/2 coperto	—	31 2	17 8
Camerino	3/4 coperto	—	25 5	15 7
Lucca	1/4 coperto	—	30 6	16 8
Pisa	sereno	—	29 5	16 7
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 5	19 5
Firenze	sereno	—	30 5	21 7
Arezzo	1/2 coperto	—	30 0	18 5
Siena	sereno	—	29 3	18 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	31 0	20 0
Teramo	1/4 coperto	—	30 6	17 0
Chieti	coperto	—	27 0	18 8
Aquila	3/4 coperto	—	30 3	18 0
Agnone	1/2 coperto	—	28 9	16 4
Foggia	1/4 coperto	—	30 0	23 0
Bari	1/2 coperto	calmo	31 3	22 4
Lecce	3/4 coperto	—	32 7	22 8
Caserta	1/4 coperto	—	32 1	20 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 0	21 7
Benevento	sereno	—	33 0	19 7
Avellino	sereno	—	29 0	15 2
Caggiano	1/4 coperto	—	27 9	16 7
Potenza	1/4 coperto	—	29 2	16 5
Cosenza	sereno	—	34 0	20 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	25 0	13 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	31 8	24 0
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	30 7	23 5
Palermo	sereno	calmo	32 6	18 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	24 2
Caltanissetta	sereno	—	30 0	19 0
Messina	1/4 coperto	calmo	30 8	24 5
Catania	sereno	calmo	34 4	21 8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	33 0	23 2
Cagliari	sereno	calmo	33 1	14 6
Sassari	3/4 coperto	—	27 1	18 2

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.